



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 16.07.2020

Info/109/COVID-19/Agevolazioni/Credito di imposta per sanificazioni e acquisto DPI

<p style="text-align: center;">COVID-19- DL RILANCIO CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DPI</p>

Riportiamo una informativa di interesse delle imprese sulle istruzioni dell'Agenzia delle entrate per l'accesso al credito di imposta per le spese di sanificazione e acquisto di Dpi per l'emergenza Covid-19 ai sensi del'articolo 125 del D.L 34 del 19/05/2020 (cd DI Rilancio).

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio sono stati approvati i modelli per richiedere il credito. La stessa Agenzia, con la circolare 10 del 20 luglio 2020, chiarisce l'ambito di applicazione dell'agevolazione

Le domande possono essere presentate dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020.

Beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione:

- **esercenti attività d'impresa**
- esercenti arti e professioni
- enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La circolare precisa che, in assenza di una espressa limitazione della concessione dell'agevolazione in esame alla sola attività commerciale, sono incentivati tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attività commerciale e/o istituzionale svolta.

La norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari, pertanto rientrano nell'ambito soggettivo: i soggetti in regime forfetario, di vantaggio, gli imprenditori e le imprese agricole, sia quelle che determinano per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d'impresa.

Iniziative ammissibili

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute nel 2020 relative alla seguenti due categorie:

1. Spese sostenute per la **sanificazione degli ambienti** nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale o per la **sanificazione degli strumenti** utilizzati nell'ambito di tali attività.

La circolare precisa che:

- deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l'emergenza epidemiologica COVID-19. Tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.
- L'attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti, come attestato da documentazione interna. In questo caso, l'ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima (documentata mediante fogli di lavoro interni all'azienda). Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l'ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi simili. Sempre con riferimento a questa tipologia di spese per la sanificazione oggetto di agevolazione, le stesse possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario. L'agevolazione in commento, infatti, riguarda la sanificazione degli strumenti stessi (nuovi o già in uso), non il loro acquisto.

1. Spese sostenute per l'acquisto di:

- **dispositivi di protezione individuale**, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea (comma 2, lettera a));
- **prodotti detergenti e disinfettanti** (comma 2, lettera b));
- dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali **termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti**, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera d));
- dispositivi atti a garantire la **distanza di sicurezza interpersonale**, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione (comma 2, lettera e)

La circolare precisa che:

- i dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari.
- Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, **si ritiene che solo in presenza di tale documentazione le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d'imposta** per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione. Ai fini delle attività di controllo, pertanto, sarà necessario che i fruitori conservino la documentazione attestante la conformità alla normativa europea.
- Con riguardo alle attrezzature, atteso che le stesse possono avere non solo un impiego sanitario, ma anche altre finalità e rientrare tra i beni già utilizzati ante Covid-19, per adempiere ad obblighi di sicurezza sul lavoro, le spese relative alla sanificazione di cui all'articolo 125 di detti strumenti concorrono alla determinazione del credito d'imposta in esame senza distinguere tra uso sanitario o altro uso, sempre che l'attrezzatura sia inerente all'attività oggetto di agevolazione

- Con specifico riferimento alle spese sostenute per l'acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione - sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea - sono agevolabili tutte le spese rientranti nell'elenco di cui al comma 2 dell'articolo 125 del decreto Rilancio, sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, anche quelle sostenute nel periodo ante Covid-19.

Misura dell'agevolazione e Riparto

Il credito è riconosciuto in misura pari al **60 per cento delle spese sostenute nel 2020**, per un massimo di **60.000 euro**.

NB - La circolare chiarisce che il limite massimo di 60.000 euro è riferito al credito d'imposta e non alle spese ammissibili .

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 luglio precisa che, ai fini del rispetto del limite di spesa, l'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto **moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro l'11 settembre 2020**. Detta percentuale è ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa, di cui all'articolo 125, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2020, all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti. Nel caso in cui l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Sostenimento delle spese

La circolare specifica che la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020 e pertanto l'agevolazione spetta anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell'anno, prima del 19 maggio 2020, data di entrata in vigore del decreto Rilancio .

Ai fini dell'imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

- per le **imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria**, al **criterio di competenza** e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
- per gli **esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali** (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata^[1]), al **criterio di cassa** e, quindi, alla data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono.

Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell'Iva, laddove dovuta^[2].

Con riferimento agli acquisti agevolabili individuati dalla norma, si precisa che, ai fini della maturazione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione e del successivo utilizzo, il beneficiario deve essere in possesso del documento certificativo.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta e' utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

1. in **compensazione** con il modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (con successiva risoluzione sarà

istituito apposito codice tributo) a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento di riparto sopramenzionato ;

2. nella **dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa (2020)** o, in alternativa entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito^[3].

Con riferimento all'utilizzo in compensazione del credito, sia da parte del beneficiario del credito, sia da parte dei successivi cessionari Non operano i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti (aumentato a € 1.000.000, per il solo 2020, dall'art. 147 dello stesso Dl Rilancio);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

L'eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d'imposta successivi ma non potrà essere chiesto a rimborso.

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap**^[4].

Invio della comunicazione

La Comunicazione può essere inviata **a partire dal 20 luglio 2020 e non oltre il giorno 7 settembre 2020.**

La comunicazione è inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un intermediario mediante:

- a) il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- b) i canali telematici dell'Agenzia delle entrate

A seguito della presentazione della Comunicazione è rilasciata, al massimo entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la Comunicazione, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.

Allegati:

Provvedimento Agenzia Entrate del 10 luglio 2020

Modello di comunicazione Agenzia Entrate

Istruzioni per la compilazione Agenzia Entrate

Circolare Agenzia Entrate 20/E del 10 luglio 2020

Note

^[1] Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l'applicazione del criterio di cui al comma 5 dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile

^[2] Al riguardo, come chiarito con la circolare n. 34/E del 2016, «il valore degli investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte

del contribuente». Pertanto, ai sensi del menzionato articolo 110 del TUIR, l'IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d'imposta qui in esame, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all'investimento principale.

^[3] In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell'anno in cui è stata comunicata la cessione all'Agenzia delle entrate non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell'anno in cui è stata comunicata la prima cessione

^[4] Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, oltre a non concorrere alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap, non concorre:

ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, di cui all'articolo 61 del TUIR;

ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi, di cui all'articolo 109, comma 5, del TUIR.